

LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DEL TRUST

RENDICONTO DEL TRUST E GESTIONE DELLA VARIABILE FISCALE

Avv. ANDREA MIRABELLA, TEP

09/07/2026

Premesse

Rendiconto del trust: da documento gestorio a presidio fiscale

- Quanto più la contabilità del trust è organica, coerente e analitica, tanto più diventa possibile estrarre dalle scritture le informazioni necessarie per gestire correttamente la variabile fiscale.
- Contabilità e rendiconto non hanno quindi soltanto una funzione di rappresentazione civilistica dell'attività del trustee. Essi costituiscono anche la principale base informativa per l'adempimento degli **obblighi fiscali connessi alla gestione e alle attribuzioni del trust**.
- Il rendiconto non determina automaticamente la base imponibile, ma consente di ricostruire, qualificare e documentare le vicende patrimoniali e reddituali del trust.

I due piani della variabile fiscale

- Le conseguenze fiscali della gestione del trust si collocano su due piani distinti:
 - **Imposte dirette:** la contabilità del trust assume una funzione assimilabile a quella propria degli enti non commerciali → il risultato economico risultante dalle scritture può rappresentare il punto di partenza per determinare il reddito fiscalmente rilevante. Tale risultato deve però essere rettificato secondo le regole tributarie applicabili, mediante le ordinarie variazioni in aumento e in diminuzione.
 - **Imposte indirette:** con riguardo all'imposta sulle successioni e donazioni applicabile alle attribuzioni ai beneficiari, la mera rappresentazione contabile non è sufficiente → occorre verificare la natura dell'attribuzione e distinguere tra componenti reddituali e componenti patrimoniali.

Le diverse prospettive valutative del trustee

- Il trustee è spesso chiamato a confrontarsi con criteri valutativi non coincidenti:
 - **Valore di mercato:** rileva ai fini della corretta gestione del trust e dell'equilibrio tra le diverse categorie di beneficiari.
 - **Valore storico o costo fiscale:** rileva ai fini delle imposte sui redditi, in particolare per determinare redditi imponibili, plusvalenze, minusvalenze e valori fiscalmente riconosciuti.
 - **Valore rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni:** assume rilievo al momento dell'attribuzione ai beneficiari, quale parametro per la determinazione della base imponibile dell'imposta.

La dotazione in trust: criteri di valutazione

Monitoraggio del costo fiscale dei beni in trust

- Sotto il profilo tributario, il rendiconto deve consentire il monitoraggio continuativo delle variazioni del costo fiscale dei beni in trust. Tale presidio è necessario per assicurare la corretta determinazione delle basi imponibili in occasione di:
 - atti di realizzo;
 - attribuzioni ai beneficiari;
 - altri eventi fiscalmente rilevanti.
- Per i beni trasferiti dal disponente al trustee senza corrispettivo, il trustee deve acquisire e conservare anche l'informazione relativa al costo fiscale dei beni apportati.
- Il trasferimento gratuito al trustee, *di regola*, non integra un presupposto impositivo in capo al disponente → **continuità del costo fiscale**: il costo riconosciuto in capo al disponente si trasferisce al trust. Su tale valore il trustee dovrà determinare gli eventuali redditi derivanti da successivi atti di realizzo dei beni in trust.

Apporto di beni al trust: profili reddituali

- Ai fini delle imposte sui redditi, l'apporto di beni in trust non ha un trattamento unitario. La disciplina varia in funzione di:
 - natura del disponente: imprenditore o non imprenditore;
 - natura dei beni trasferiti;
 - qualificazione del trust come ente commerciale o non commerciale..
- In caso di apporto di beni estranei all'impresa, effettuato senza corrispettivo, non si realizza, di regola, materia imponibile né in capo al disponente non imprenditore, né in capo al trust, purché non commerciale.
- Per le attività finanziarie occorre tuttavia verificare se il trasferimento integri una fattispecie fiscalmente realizzativa prevista dalla legge (*e.g.*, titoli detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato o gestito ex artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 461/1997).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

La qualificazione fiscale delle attribuzioni ai beneficiari

La distinzione fiscale tra patrimonio e reddito

- La Circolare n. 34/E/2022 individua una distinzione tra patrimonio e reddito rilevante ai fini fiscali:
 - **Patrimonio**: la dotazione patrimoniale iniziale e ogni successivo trasferimento o apporto effettuato dal disponente o da terzi a favore del trust.
 - **Reddito**: ogni provento conseguito dal trust, inclusi i redditi reinvestiti o capitalizzati nel fondo in trust. La capitalizzazione del reddito non ne modifica, quindi, la natura fiscale: ciò che nasce come reddito resta reddito anche se trattenuto, reinvestito o contabilmente imputato a capitale.

La distinzione fiscale tra patrimonio e reddito

- La stessa Circolare n. 34/E/2022 attribuisce rilievo centrale al comportamento contabile del trustee. Il trustee deve mantenere una **contabilità analitica** idonea a distinguere:
 - la quota riferibile al valore dei beni in trust al momento della dotazione iniziale (al netto delle eventuali attribuzioni patrimoniali già effettuate);
 - la quota riferibile ai redditi realizzati anno per anno, al netto delle eventuali attribuzioni reddituali ai beneficiari.
- La distinzione tra patrimonio e reddito rilevante per la Circolare n. 34/E/2022 è una **distinzione fiscale**, non necessariamente coincidente con quella propria del diritto dei trust o della contabilità del trustee.
- Per qualificare e determinare il reddito occorre quindi fare riferimento alle categorie del TUIR → costituisce reddito ogni componente che il TUIR qualifica come tale (anche se non concretamente soggetta a imposizione).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il principio di alternatività tra imposte sui redditi e imposta sulle successioni e donazioni

Qualificazione delle attribuzioni e principio di alternatività

- Il sistema fiscale italiano impone di distinguere tra:
 - attribuzioni reddituali, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi;
 - attribuzioni patrimoniali, potenzialmente rilevanti ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
- La qualificazione fiscale dell'attribuzione costituisce il presupposto applicativo del principio di alternatività tra imposte sui redditi e imposta sulle successioni e donazioni. Tale principio trova fondamento:
 - nell'art. 45, comma *4-quater*, TUIR;
 - nell'art. 56-*bis*, TUS;
 - nei chiarimenti della Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 (resi pre-riforma del TUS).

Attribuzioni da trust esteri e presunzione reddituale

- Art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), TUIR: *“i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”.*
- Art. 45, comma 4-*quater*, TUIR: *“Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché' di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.*
- L’art. 45, comma 4-*quater*, TUIR, stabilisce che, ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
- La disposizione opera come regola di chiusura → in assenza di adeguata documentazione, prevale la qualificazione reddituale dell’attribuzione (Risposta n. 221 del 22 febbraio 2023).

Attribuzioni senza formalità

- Art. 56-bis, comma 3, TUS: *“Le liberalità di cui al comma 1 [indirette, ndr.] possono essere registrate volontariamente...”*.
- Le attribuzioni effettuate “senza formalità” possono assumere rilievo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
- L’imposta sulle successioni e donazioni può applicarsi solo se l’attribuzione ha ad oggetto componenti patrimoniali del trust.
- Restano invece estranee all’imposizione indiretta le attribuzioni formate da redditi, come fiscalmente qualificati.
- In chiave logico-sistematica, l’art. 45, comma 4-*quater*, TUIR può essere valorizzato anche **oltre il perimetro dei trust esteri** (Circolare n. 34/E/2022).
- Quando il beneficiario è in grado di distinguere la quota riferibile al capitale da quella riferibile al reddito, anche per periodi pregressi, può procedere alla registrazione volontaria della sola quota patrimoniale.

L'imposizione "in entrata"

– Trust istituiti post-riforma TUS:

- l'art. 4-*bis*, comma 3, TUS consente di optare per l'imposizione in ingresso, al momento del conferimento dei beni in trust;
- l'effetto dell'opzione è la successiva irrilevanza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'attribuzione ai beneficiari del patrimonio originariamente segregato.

– Trust istituiti ante-riforma TUS:

- la nuova opzione non è espressamente estesa ai trust istituiti prima della riforma;
- Circolare n. 34/E/2022 → ammessa la registrazione volontaria della quota del fondo riferibile al capitale.

– Presupposto documentale:

- la registrazione volontaria richiede che sia possibile distinguere, anche per i periodi pregressi, la quota riferibile al capitale da quella riferibile al reddito;
 - tale distinzione deve fondarsi sulle informazioni contabili e documentali rese disponibili dal trustee.
-

Onere della prova e ruolo della documentazione del trustee

- La prova della natura reddituale o patrimoniale dell'attribuzione grava sul beneficiario.
- Tale prova deve essere supportata dalle evidenze contabili e documentali predisposte dal trustee.

Grazie

Andrea Mirabella
Avvocato/Counsel
andrea.mirabella@gpblex.it